Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 31 maggio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 18 maggio 1955, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Joseph Aboukater, il quale Gli ha presentato le nuove lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Libano.

(2702)

Il 18 maggio 1955, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il dott. ing. Valentin Quesada Larrea, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Perù.

(2701)

Il 26 maggio 1955, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il dott. Mansour Fathy Kekhia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Libia.

(2842)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 settembre 1954, n. 1555.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Ferrara una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data, la Scuola tecnica industriale di Ferrara è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale già aggregata alla predetta scuola tecnica viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   - aggiustatore;
   - tornitore;
   - riparatore auto;
   - riparatore moto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   - impiantista bassa tensione;
   - impiantista alta tensione.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.
I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.
Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.
Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.
I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; chimica; disegno tecnico; tecnologia e laboratorio tecnologico; elettrotecnica generale; misure elettriche; tecnica motoristica; tecnica dell'auto e moto; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.
In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine delle scuole di cui alla lettera *a)* dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.
Al termine dei corsi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente art 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.
Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata alla esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 36.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 176. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Ferrara

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	7
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	7
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 225 ore settimanali)		15
7. Istruttori e assistenti . .		7
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		6

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1954, n. 1556.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Corridonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Corridonia una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale di Corridonia è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale già aggregata alla predetta scuola tecnica viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
   meccanico.

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   elettricista impiantista bassa tensione;
   radiomontatore.

3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   falegname.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; economia aziendale; matematica; meccanica; macchine; elettrotecnica e misure elettriche, radiotecnica; tecnologia; disegno professionale; storia dell'arte; disegno tecnico; disegno di schemi; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costitutito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione, scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate, che ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 24.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 177. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Corridonia

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	4
3. Istruttori e assistenti .	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	8
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 95 ore settimanali)		6
7. Istruttori e assistenti		3
8. Applicati		1
9. Persone di servizio		4

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° marzo 1955, n. 440.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera di San Domenico per i Figli della Divina Provvidenza », con sede in Bologna.

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera di San Domenico per i Figli della Divina Provvidenza », con sede in Bologna, eretta canonicamente con decreto Arcivescovile 27 maggio 1951, intendendosi l'ente autorizzato ad accettare la donazione Carpi, consistente in un terreno, situato in Bologna, ed inoltre, viene approvato lo statuto dell'anzidetta fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 217. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° marzo 1955, n. 441.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale « Contessa Tornielli Bellini » di Novara ad accettare una donazione.

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale « Contessa Tornielli Bellini » di Novara viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 200.000, disposta al fine d'istituire, col relativo reddito, due premi di studio annuali intitolati al nome del comm. Donato Faini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 218. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° marzo 1955, n. 442.

Autorizzazione alla Fondazione « Cav. Giuseppe Pugliatti », istituita presso l'Istituto tecnico agrario statale « P. Cuppari » di San Placido Calonerò (Messina) ad accettare una donazione.

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Cav. Giuseppe Pugliatti », istituita presso l'Istituto tecnico agrario statale « P. Cuppari » di San Placido Calonerò (Messina) con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, n. 1392, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali lire 600.000, disposta al fine d'aumentare il patrimonio della Fondazione e l'ammontare del relativo premio annuale di studio da conferire al migliore alunno dell'Istituto predetto e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 219. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ceci Consalvo fu Riccardo, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1952, n. 4233, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della ditta Ceci Consalvo fu Riccardo, per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo: con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4233, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4233.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 207. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4233, intestati alla ditta Ceci Consalvo fu Riccardo, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 15954*)					
Torre Grande	146	9	—	Uliveto	III	17	68	80	10.170,60
Id.	146	12	—	Id.	IV	21	59	70	9.502,68
Id.	146	60	—	Mandorleto	III	10	37	37	4.356,95
Id.	146	61	—	Vigneto	III	7	67	00	6.519,50
Id.	146	11	—	Id.	III	6	36	66	5.411,61
Id.	146	62	—	Pascolo arborato	II	5	15	57	412,46
Id.	146	16	—	Id.	II	17	53	31	1.402,65
					Totali	86	38	41	37.776,45

I sopradescritti terreni confinano a:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con le ditte Lomuscio Raffaele fu Riccardo e Ceci Laura fu Riccardo;
Ovest: con la strada comunale Sant'Agostino e con le Ditte Sgarra Savino fu Michele, Pellegrino Giuseppe fu Fabrizio ed altri;
Sud: con la proprietà di Basile Vincenzo fu Michele ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (Partita catastale n. 15954)					
Torre Grande . . .	135	18	—	Vigneto	III	15	09	70	12.832,47

I sopradescritti terreni confinano a:

Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà dello stesso;
Sud: con proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	86	38	41	37.776,45
2° Corpo	15	09	70	12.832,47
In complesso . .	101	48	11	50.608,92

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 17.224.029,25 (diciassettemilioniduecentoventiquattromilaventinove e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2290)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1954.

Conferma per l'esercizio finanziario 1954-55 del contingente di salariati temporanei in servizio presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 13 luglio 1951, n. 5802 — Direzione generale del Demanio — con il quale venne disposto il trasferimento, con effetto dal 1° maggio 1950, di quindici salariati temporanei di 3ª categoria, dalla cessata Amministrazione della real casa al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 10 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1953, registro n. 78, foglio n. 127, con il quale fu autorizzata l'istituzione, in conseguenza del cennato trasferimento, di apposito contingente numerico di salariati temporanei nel quale immettere le unità stesse trasferite;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 5 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 1954, registro n. 89, foglio n. 374, con il quale venne confermato per l'esercizio 1953-54 in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, il predetto contingente di quindici salariati temporanei comuni (3ª categoria);

Ritenuta la necessità di confermare per il corrente esercizio finanziario 1954-55, detto contingente;

Decreta:

Il contingente di salariati temporanei comuni (3ª categoria) in servizio presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — è confermato per il corrente esercizio finanziario 1954-55, nel numero di quindici unità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1954.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

p. *Il Ministro per le finanze*
CORTESE

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1955
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 305. — BENNATI

(2818)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Verona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Verona, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Vivenza dott. Giordano Bruno, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Pontedera Enzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Chiaffoni Pietro, rappresentante del Genio civile;

Scatà dott. Armando, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Palamara dott. Paolo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Maraboli Ugo, Fiocco Arnaldo, Danese Tiziano, Calzolari Romano, Cobello Olimpio, Coltri Ivo e Trapani Arturo, rappresentanti dei lavoratori;

De Biase dott. Ugo, Mantovanelli Nilo, Segala dott. ing. Renzo e Milani dott. Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ottorino Giacometti, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2775)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.

Autorizzazione alla Banca popolare di Intra (Novara) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti i regi decreti-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Intra;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Intra è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Briona, Caltignaga, Casalino, Casaleggio Castellazzo, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, San Petro Mosezzo, Sozzago, Terdobbiate, Vicolungo, Bogogno, Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cureggio, Cressa, Fontaneto, Gattico, Maggiora e Veruno, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2672)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.

Conferma di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1546, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1954, con il quale il dott. Girolamo Castello è stato confermato sindaco effettivo dell'Istituto predetto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1954;

Considerato che il dott. Castello è scaduto di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Girolamo Castello è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Piombino, non più occorrente alle esigenze della bonifica del Padule di Piombino.

Con decreto 10 maggio 1955, n. 3360, del Ministro per la agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno, non più occorrente alle esigenze della bonifica del Padule di Piombino, riportata sul catasto del Comune omonimo al foglio n. 51 particella n. 3, per complessivi ettari 28.70.37.

(2543)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario «Zona terminale del fiume Ledra», con sede nel comune di Majano (Udine), e nomina della Deputazione provvisoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1955, registro n. 8, foglio n. 29, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Zona terminale del fiume Ledra », con sede nel comune di Majano (Udine), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Zucchiatti Romano, presidente.
Zucchiatti Natale, Pittini Quinto e Roja Stefanio, membri.

(2582)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Fili Corti, con sede nel comune di San Bassano (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 28381 in data 12 maggio 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Fili Corti, con sede nel comune di San Bassano (Cremona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 30 maggio 1954.

(2579)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Bedale di Caraglio » tra gli utenti del canale dei Molini, con sede nel comune di Caraglio (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 12 aprile 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Bedale di Caraglio » tra gli utenti del canale dei Molini, con sede nel comune di Caraglio (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza dell'11 novembre 1951.

(2580)

Approvazione del nuovo testo dello statuto e della nuova definizione del Consorzio di bonifica VII Presa Superiore, con sede in Dolo (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 2643/616 in data 13 maggio 1955, sono stati approvati, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica VII Presa Superiore, con sede in Dolo (Venezia) e la nuova definizione dell'ente, deliberati rispettivamente in data 3 aprile 1953 e 12 febbraio 1954 dall'assemblea generale dei consorziati.

(2581)

Divieto di pesca in un tratto del fiume Taro scorrente nel comune di Bedonia (Parma)

Nel tratto del fiume Taro, scorrente nel comune di Bedonia (Parma), e precisamente dalla strozzatura di detto fiume nella località Tovina all'altezza delle prime cave di Carmiglia, fino alla confluenza del rio Gorota, la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

(2800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
	—	—	—
Borsa di Bologna	624,85	634,50	145,80
» Firenze	6?4,80	631 —	145,70
» Genova	624,90	634,50	145,78
» Milano	624,88	634,25	145,80
» Napoli	624,80	631,70	145,70
» Palermo	624,90	634,62	145,80
» Roma	624,88	634,25	145,80
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,91	—	145,70
» Venezia	624,90	634,40	145,90

Media dei titoli del 30 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	63 —
Id. 3,50 % 1902	60,75
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	82 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,80
Id. 5 % 1936	94 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,88
1 dollaro canadese	» 634,25
1 franco svizzero	» 145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	84679	52,50	*Racchetti* Luigia Elena fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Anselmi Margherita di Giuseppe vedova *Racchetti*, con usufrutto vitalizio a favore di quest'ultima.	*Rachetti* Luigia Elena fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Anselmi Margherita di Giuseppe vedova *Rachetti* ecc., come contro.
Id.	84681	52,50	*Racchetti* Fernanda fu Paolo, minore, ecc., come sopra.	*Rachetti* Fernanda fu Paolo, minore, ecc., come sopra.
Id.	87859	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	84683	52,50	*Racchetti Annita* fu Paolo, ecc., come sopra.	*Rachetti Anita* fu Paolo, ecc., come sopra.
Id.	86682	35 —	Rachetti *Annita* fu Paolo, minore, ecc., come sopra.	Rachetti *Anita* fu Paolo, minore, ecc., come sopra.
Id.	247612	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	29143	1.250 —	Pittaluga *Adalgisa* fu Luigi, nubile, dom. a Genova, vincolata per dote.	Pittaluga *Pasqualina Adalgisa* fu Luigi, ecc., come contro.
P. Ric. 5 % Serie 46ª	22375	50 —	Santoro *Annina* fu Luca, maritata a Concilio Pasquale, dom. a Salerno, vincolata per dote.	Santoro *Giovanna* fu Luca, ecc., come contro.
Id. Serie 61ª	22376	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	21287	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 75ª	21288	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 78ª	22377	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 88ª	22378	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	241481	310 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1961)	1049	2.500 —	Santoro *Anna* fu Luca, ecc., come sopra.	Santoro *Giovanna* fu Luca, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2249)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione dell'art. 13 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla S.E.P.S.A. esercente la ferrovia Cumana di Napoli.

Con decreto in data 8 febbraio 1955 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato modificato come segue l'art. 13 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla S.E.P.S.A., esercente la ferrovia Cumana di Napoli:

« In caso di infortunio, la Cassa integra l'indennità per inabilità temporanea corrisposta dall'istituto assicuratore, fino a raggiungere il trattamento stabilito dagli articoli 11 e 12 ».

(2546)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Avellino

Con decreto Ministeriale 20 maggio 1955, n. 1938, previa decisione sulle opposizioni presentate sono state approvate con prescrizioni le varianti al piano di ricostruzione di Avellino denominate con i numeri 6, 7, 8, 11, 12 e 15, mentre sono state respinte quelle di cui ai numeri 9, 10, 13, 14, vistate in sette planimetrie in scala 1:2000.

Per l'attuazione delle opere previste in dette varianti resta fissato il medesimo termine assegnato per l'esecuzione del piano originario di ricostruzione prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(2797)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente, di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3.11875 del 30 novembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Bergamo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Ermanno Ferri, presidente della predetta Commissione giudicatrice, impossibilitato ad assolvere l'incarico, il veterinario provinciale di Brescia dott. Enrico Tafuri, essendo stato promosso al grado 7° il veterinario provinciale di Bergamo, e il segretario dott. Elio Bevilacqua, trasferito ad altra sede;

Decreta:

In sostituzione dei predetti, il vice prefetto dott. Adriano Gaetano, il veterinario provinciale dott. Amedeo Zanetti, ed il consigliere di prefettura dott. Michele Di Sieno, sono nominati rispettivamente presidente, componente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2630)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1262;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 369;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza:
1) Filosofia del diritto, Università di Modena;
2) Diritto civile, Università libera di Camerino;
3) Diritto amministrativo, Università di Cagliari;
4) Diritto penale, Università libera di Camerino;
5) Procedura penale, Università di Modena.

Facoltà di scienze politiche:
1) Storia e politica coloniale, Università di Pavia.

Facoltà di economia e commercio:
1) Diritto commerciale, Università di Cagliari;
2) Statistica, Università di Cagliari;
3) Storia economica, Università di Cagliari;
4) Ragioneria generale ed applicata, Università di Parma.

Facoltà di lettere e filosofia:
1) Letteratura latina, Università di Cagliari;
2) Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana, Università di Cagliari;
3) Storia della filosofia, Università di Cagliari;
4) Glottologia, Università di Bari;
5) Archeologia e storia dell'arte greca e romana, Università di Pavia;
6) Storia medioevale, Università di Palermo;
7) Storia dell'arte medioevale e moderna, Università di Palermo;
8) Storia del Risorgimento, Università di Palermo;
9) Egittologia, Università di Milano;
10) Antichità sarde, Università di Cagliari.

Facoltà di magistero:
1) Pedagogia, Istituto superiore di magistero pareggiato di Salerno.

Facoltà di lingue e letterature straniere:
1) Lingua e letteratura spagnola, Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Facoltà di medicina e chirurgia:
1) Anatomia umana normale, Università di Bari;
2) Farmacologia, Università di Sassari;
3) Patologia speciale medica e metodologia clinica, Università di Bari;
4) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, Università di Sassari;
5) Anatomia e istologia patologica, Università di Parma;
6) Clinica otorinolaringoiatrica, Università di Palermo;
7) Clinica pediatrica, Università di Sassari;
8) Clinica ostetrica e ginecologica, Università di Perugia;
9) Clinica dermosifilopatica, Università di Parma;
10) Clinica odontoiatrica, Università di Pavia;
11) Radiologia, Università di Pisa;
12) Istologia ed embriologia generale, Università di Messina;
13) Semeiotica medica, Università di Firenze;
14) Tisiologia, Università di Palermo;
15) Clinica ortopedica, Università di Catania;
16) Urologia, Università di Palermo;
17) Storia della medicina, Università di Roma.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, Università di Palermo;
2) Fisica sperimentale, Università di Bari;
3) Geologia, Università di Catania;
4) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, Università di Catania;
5) Paleontologia, Università di Modena;
6) Fisica teorica, Università di Catania;
7) Botanica, Università di Pisa;
8) Zoologia, Università di Sassari;
9) Chimica organica industriale, Università di Pisa.

Facoltà di farmacia:
1) Chimica biologica, Università libera di Urbino.

Facoltà di ingegneria:
1) Elettrotecnica, Università di Trieste;
2) Costruzioni navali mercantili, Università di Napoli;
3) Motori per aeromobili, Politecnico di Milano;
4) Costruzioni stradali e ferroviarie, Università di Bologna;
5) Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici, Università di Bologna.

Facoltà di agraria:
1) Sistemazioni idraulico-forestali, Università di Firenze;
2) Economia e politica agraria, Università di Sassari.

Facoltà di medicina veterinaria:
1) Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica, Università di Messina;
2) Patologia generale e anatomia patologica, Università di Messina.

Istituto superiore orientale di Napoli:
1) Lingua e letteratura portoghese.

Scuola autonoma di ostetricia di Vercelli:
1) Concorso per professore direttore.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Div. I) entro il 1° agosto 1955.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome, la paternità, la maternità;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei copie;

3) di un elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il medesimo termine, suindicato, del 1° agosto 1955, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 1° agosto 1955, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 15 agosto 1955.

Ai candidati, anche se residenti all'estero, è data, tuttavia, facoltà di presentare non più di due altre pubblicazioni entro il termine del 15 *settembre* 1955. *Della riserva di presentazione delle pubblicazioni stesse dovrà essere fatta esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso ed in calce all'elenco delle pubblicazioni, indicandosi i titoli delle pubblicazioni stesse.*

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 1° agosto 1955, anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 1° agosto 1955, ed entro il 15 settembre 1955, più di due pubblicazioni.

Non è consentito far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Div. I) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciata dalle competenti autorità anagrafiche.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo e legalizzati; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, oltre al certificato di nascita ed allo stato di famiglia, se coniugato.

Roma, addì 26 maggio 1955

Il Ministro: ERMINI

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione superiore Div. I ROMA

Il sottoscritto . . . . di . . . . . e di . . . . . nato a . . . . il . residente in . . via ., n. ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (1)

di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1955.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei esemplari, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Il sottoscritto si riserva di presentare, entro il termine del 15 settembre 1955, le seguenti pubblicazioni in sei copie:

1) . . .
2) . . . .

(Data) . . . .

(Firma) . . . . (3)

(Indirizzo) . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(2853)

PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il precedente decreto n. 4481 Div. 3.1 in data 3 febbraio 1955, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952;

Visto il precedente decreto n. 4481 in data 3 febbraio 1955, con cui alle vincitrici del concorso in parola vennero assegnate le condotte ostetriche indicate in ordine di preferenza;

Vista la nota in data 4 corrente con cui il sindaco di Picinisco comunica che l'ostetrica Giovannini Natalina, assegnata a quella condotta, non ha accettato la condotta stessa;

Ritenuto che a seguito della tacita rinunzia della predetta Giovannini Natalina, la condotta di cui trattasi deve essere assegnata alla ostetrica Michelini Mafalda fu Galliano anche in considerazione dell'ordine preferenziale delle sedi indicate dalla medesima;

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Michelini Mafalda fu Galliano, compresa nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, è assegnata alla condotta di Picinisco.

Il sindaco di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 13 maggio 1955

Il prefetto: SCOLARO

(2694)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero dell'11 gennaio 1955, con il quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953;

Considerato che la signora Garusi Adelmina, designata per la condotta di Arnesano ha rinunziato alla nomina, come da comunicazione del sindaco in data 1° marzo 1955;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Baldassarre Livia di Michele è dichiarata vincitrice della condotta di Arnesano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 14 maggio 1955

Il prefetto: D'ADDARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 9 marzo 1955, con il quale veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Porto Cesareo (Nardò) la signora Baldassarre Livia di Michele;

Considerato che la stessa ha rinunziato alla nomina come risulta da comunicazione del sindaco di Nardò in data 9 gennaio 1955;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Russo Luisa fu Antonio è dichiarata vincitrice della condotta di Porto Cesareo (Nardò).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 14 maggio 1955

Il prefetto: D'ADDARIO

(2693)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Perugia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 36947 in data 20 agosto 1954, col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi di Perugia;

Visto il proprio decreto n. 15951 in data 15 aprile 1955, con cui venivano ammessi al concorso sei concorrenti;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 25 febbraio 1955, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Esaminati i verbali trasmessi a conclusione dei lavori, dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 84, 85 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 72, 73, 74 e 75 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Perugia:

1. Casotti dott. Orfamilio — punti 237 su 300
2. Fanelli dott.ssa Iolanda — » 182,5 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Perugia.

Inoltre sarà comunicato per i provvedimenti di nomina del vincitore, dott. Casotti Orfamilio, alla medesima Amministrazione provinciale.

Perugia, addì 9 maggio 1955

p. *Il prefetto*: ROLANDI-RICCI

(2637)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.